



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 233

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 17 giugno 2014

## I N D I C E

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro):

*Plenaria* (\*)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 19)* . . . . . *Pag.* 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . *Pag.* 6

*Plenaria* . . . . . » 7

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 16

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 27

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 33

7<sup>a</sup> - Istruzione:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107)* . . . . . » 36

*Plenaria* . . . . . » 36

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Plenaria* . . . . . » 42

9<sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 95)* . . . . . » 47

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96)* . . . . . » 47

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 233<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 giugno 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo: <i>Plenaria</i> (*)	
11 <sup>a</sup> - Lavoro: <i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 48
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità: <i>Plenaria</i> . . . . .	» 54
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali: <i>Plenaria</i> . . . . .	» 56

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: <i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 58
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	» 59
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione: <i>Plenaria</i> . . . . .	» 60

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 233<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 giugno 2014.



**COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 17 giugno 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE SUGLI EVENTI DI INTERRUZIONE DEL SISTEMA  
ELETTRICO REGISTRATI IN VENETO NELL'INVERNO 2013*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 17 giugno 2014

### Sottocommissione per i pareri

57<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
MORRA

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**(1511)** *Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORRA (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1326)** *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MORRA (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**Plenaria****160<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici e Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1518)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) illustra il decreto-legge n. 74 del 2014, che si compone di tre articoli.

L'articolo 1 autorizza il presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario per la ricostruzione conseguente al terremoto del maggio 2012, ad operare per l'attuazione degli interventi per il ripristino e la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013.

L'articolo 2 reca alcune disposizioni volte ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali per l'anno 2014. In particolare, si prevede l'integrazione del Fondo con le risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri che risultano ancora disponibili, in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali.

Infine, l'articolo 3 stabilisce il termine di entrata in vigore del provvedimento.

Considerata la natura delle disposizioni illustrate, propone alla Commissione di pronunciarsi favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Si apre la discussione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), pur riconoscendo la necessità di un intervento urgente per favorire la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti da eventi sismici e alluvionali, rileva che il Governo non ha operato con altrettanta sollecitudine a fronte delle calamità naturali che hanno colpito la Sardegna nel novembre 2013. Pertanto, chiede di conoscere le ragioni politiche sottese alla scelta, compiuta dal Governo, la quale, a suo avviso, determina una irragionevole disparità di trattamento fra territori gravemente colpiti da eventi calamitosi eccezionali.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nel condividere le osservazioni della senatrice De Petris, sottolinea che il Governo, se avesse posto in essere tutte le misure necessarie e provveduto con gli strumenti ordinari in tempi congrui, non sarebbe ora costretto ad emanare l'ennesimo provvedimento d'urgenza.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-ILC*), nell'associarsi alle osservazioni critiche sulla irragionevole disparità di trattamento a danno della regione Sardegna, ritiene però che non possa essere disconosciuta la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario AMICI precisa che, con il decreto-legge n. 74, il Governo ha conferito al presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato, i poteri e le risorse necessarie per attuare alcuni specifici interventi di ricostruzione nei territori di quella Regione, gravemente danneggiati dal susseguirsi di una serie di eventi naturali avversi. Sottolinea che l'urgenza del provvedimento è determinata, in particolare, dalla necessità di attuare misure urgenti per la messa in sicurezza idraulica dei territori limitrofi ai fiumi che hanno generato gli eventi alluvionali.

Precisa, inoltre, che l'articolo 2 rende nuovamente operativo il Fondo per le emergenze nazionali, tramite la destinazione di risorse già stanziata per eventi emergenziali pregressi e rimaste inutilizzate. Questo strumento consentirà, quindi, di affrontare tutte le situazioni di emergenza provocate dalle calamità naturali verificatesi in alcune Regioni italiane.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*), pur concordando con i rilievi critici sulla inadeguatezza degli interventi previsti dal Governo nei confronti dei Comuni della Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso anno, rileva che le disposizioni in esame presentano certamente i requisiti



di omogeneità, necessità e urgenza. Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) sottolinea che il provvedimento del Governo, sebbene adottato in ritardo, fornisce ristoro a territori duramente colpiti dal terremoto e da ripetute avversità atmosferiche di carattere eccezionale. Annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) dichiara, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole, auspicando una maggiore prontezza e omogeneità di intervento da parte del Governo nei confronti di tutti gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio italiano.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime apprezzamento per la disponibilità, manifestata dal Governo, ad affrontare nel loro complesso le situazioni di emergenza determinate dalle calamità naturali, attraverso l'incremento della dotazione del relativo Fondo. Nel rilevare che il ripetersi di fenomeni atmosferici estremi richiede un approccio più strutturato alla questione dei cambiamenti climatici, annuncia il proprio voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Migliavacca, sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(7) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 116, 117 e 119 della Costituzione. Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni; istituzione delle «Macroregioni» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio; trasferimento delle funzioni amministrative a Comuni e Regioni*

**(12) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(35) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ZELLER ed altri.** – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la forma di Governo, nonché la composizione e le funzioni del Parlamento*

**(67) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **ZANDA.** – *Modifiche agli articoli 66 e 134 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

(68) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANDA. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di autorizzazione parlamentare*

(125) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(127) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

(143) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DIVINA. – *Modifica dell'articolo 116 della Costituzione in materia di statuti delle Regioni ad autonomia speciale*

(196) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – *Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di mandato imperativo*

(238) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – RUTA. – *Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni*

(253) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

(261) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Modifiche agli articoli 68, 96 e 134 della Costituzione e alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in materia di procedimento per l'autorizzazione alla limitazione della libertà personale dei parlamentari e dei membri del Governo della Repubblica*

(279) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – COMPAGNA ed altri. – *Modifica dell'articolo 68 della Costituzione, in materia di immunità dei membri del Parlamento*

(305) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l'inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni*

(332) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*

(339) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – DE POLI. – *Modifica all'articolo 68 della Costituzione in materia di garanzie dei parlamentari*

(414) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – STUCCHI. – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione dello statuto di autonomia provinciale alla provincia di Bergamo*

(436) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Maria RIZZOTTI. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*

(543) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – INIZIATIVA POPOLARE – *Attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, istituzione delle «comunità autonome» attraverso referendum popolare e attribuzione alle stesse di risorse in misura non inferiore al 75 per cento del gettito tributario complessivo prodotto sul loro territorio, trasferimento delle funzioni amministrative a comuni e regioni*

(574) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – ZANETTIN ed altri. – *Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome*

(702) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Rosetta Enza **BLUNDO** ed altri. – *Iniziativa quorum zero e più democrazia*

(732) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola **TAVERNA** ed altri. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

(736) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STUCCHI.** – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, concernente la nomina dei senatori a vita*

(737) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **STUCCHI.** – *Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(877) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI** ed altri. – *Modifica dell'articolo 55 della Costituzione in materia di funzionamento del Parlamento in seduta comune per l'elezione di organi collegiali*

(878) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI** ed altri. – *Modifica dell'articolo 66 della Costituzione in materia di verifica dei poteri dei parlamentari*

(879) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI** ed altri. – *Revisione dell'articolo 68 della Costituzione*

(907) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CIOFFI** ed altri. – *Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza*

(1038) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CONSIGLIO.** – *Modifica all'articolo 59 della Costituzione in materia di nomina dei senatori a vita*

(1057) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **D'AMBROSIO LETTIERI** ed altri. – *Modifica dell'articolo 59 della Costituzione in materia di senatori a vita*

(1193) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CANDIANI** ed altri. – *Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente i senatori a vita di nomina del Presidente della Repubblica*

(1195) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **CALDEROLI** ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*

(1264) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **SACCONI** ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo*

(1265) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **AUGELLO** ed altri. – *Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione e soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*

(1273) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MICHELONI.** – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari, di riforma della composizione del Senato e di conferimento della fiducia al Governo*

(1274) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **MICHELONI.** – *Modifiche agli articoli 56, 57 e 94 della Costituzione, in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di conferimento della fiducia al Governo*

(1280) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – **BUEMI** ed altri. – *Abolizione della Camera dei deputati e trasformazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in Consiglio nazionale delle autonomie*

- (1281) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DE POLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*
- (1355) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CAMPANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 66, 70, 80, 81, 82 e 94 della Costituzione in materia di bicameralismo*
- (1368) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARANI ed altri. – Disposizioni per il superamento del sistema bicamerale ai fini dello snellimento del procedimento legislativo e del contenimento della spesa pubblica*
- (1392) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BUEMI ed altri. – Revisione della Costituzione in tema di fiducia al Governo, Senato della Repubblica e Parlamento in seduta comune*
- (1395) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di equiparazione del requisito di età anagrafica ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica*
- (1397) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TOCCI e CORSINI. – Modifiche alla Costituzione per l'introduzione di un bicameralismo di garanzia e per la riduzione del numero dei parlamentari*
- (1406) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SACCONI ed altri. – Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*
- (1408) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SONEGO ed altri. – ;Modifiche all'articolo 116 della Costituzione in materia di regime di autonomia delle Regioni a statuto speciale*
- (1414) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TREMONTI. – Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione*
- (1415) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COMPAGNA e BUEMI. – Revisione della Costituzione in tema di legislazione regionale, democrazia interna ai partiti politici, fiducia al Governo, Parlamento in seduta comune*
- (1416) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*
- (1420) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CHITI ed altri. – Istituzione di un Senato delle Autonomie e delle Garanzie e riduzione del numero dei parlamentari*
- (1426) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato della Repubblica di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia*
- (1427) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BATTISTA ed altri. – Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata*

**(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti**

– e petizioni nn. 180, 269, 429, 446, 447, 465, 486, 575, 579, 661, 682, 716, 973, 1023, 1075, 1113, 1146, 1151, 1184 e 1191 e dei voti regionali nn. 35 e 37 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Riprende l'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1429, adottato quale testo base.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra alcune proposte emendative di cui è prima firmataria, che recepiscono in parte i contenuti del disegno di legge n. 1426, da lei presentato insieme ad altri senatori.

Si sofferma, in primo luogo, sugli emendamenti riguardanti la composizione del Senato. Al riguardo, osserva che la previsione di una sola Camera elettiva può presentare profili di criticità, in presenza di una legge elettorale – quale quella approvata dalla Camera – che, per privilegiare la governabilità a scapito della rappresentanza, rischia di determinare una torsione maggioritaria che, a suo avviso, potrebbe compromettere l'equilibrio istituzionale e alterare il sistema democratico. Pertanto, al fine di garantire la corretta espressione del pluralismo politico, istituzionale e sociale, ritiene indispensabile che anche il Senato sia eletto a suffragio universale. Reputa necessario, inoltre, che sia prevista in Costituzione l'espressa indicazione del sistema elettorale per l'elezione della seconda Camera – che dovrà essere di impianto proporzionale – e della garanzia della parità di genere. A suo avviso, la formula elettorale proporzionale, pur nella varietà delle sue concrete attuazioni, è la più idonea ad assicurare il pieno rispetto del principio democratico e la più ampia rappresentanza delle forze politiche che partecipano alla competizione elettorale, considerando le competenze che al nuovo Senato saranno attribuite.

Un tema di assoluto rilievo è, conseguentemente, quello riguardante le funzioni che la seconda Camera dovrà svolgere. Nell'ottica del superamento del bicameralismo paritario, a suo avviso, appare opportuno che il nuovo Senato, proprio in ragione della particolare fisionomia che assume all'interno dell'ordinamento, in particolare in quanto posto al di fuori del circuito fiduciario, sia titolare di funzioni penetranti non solo in ambito legislativo. Certamente, in virtù della vocazione europea che sembra caratterizzarla, la seconda Camera dovrebbe avere competenza legislativa primaria nel recepimento del diritto dell'Unione europea, nonché nella fase ascendente di formazione della normativa comunitaria. Allo stesso tempo, però, dovrebbero essere quanto più possibile valorizzate le funzioni di controllo sull'operato del Governo e sulla pubblica amministrazione. In proposito, dovrebbe essere attribuito al nuovo Senato un potere esclusivo d'inchiesta: anche in questo caso, la perdita del rapporto fiduciario potrebbe consentire alla seconda Camera di svolgere l'attività d'inchiesta

con la massima libertà e con la più ampia valorizzazione dei poteri connessi, senza il rischio di ingerenze da parte del potere esecutivo.

Inoltre, il nuovo Senato potrebbe svolgere opportunamente una funzione di controllo costituzionale sui disegni di legge in discussione presso la Camera dei deputati. Eventualmente, potrebbe essere ad esso attribuito il potere di ricorrere, in via preventiva, alla Corte costituzionale.

Sempre all'interno di questo quadro di competenze, dovrebbe essere riconosciuto al Senato un controllo di merito sulle leggi regionali che fossero ritenute dal Governo in contrasto con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

Quanto alla composizione della seconda Camera, ritiene opportuno che siano senatori di diritto i presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i sindaci dei capoluoghi di Regione.

Quanto ai senatori di nomina presidenziale, ritiene, invece, che il loro numero non debba essere superiore a cinque, dal momento che un numero troppo elevato potrebbe apparire incongruo rispetto al *plenum* dell'organo, alterando la fisionomia di quest'ultimo e incidendo in misura significativa sulle relative deliberazioni.

Infine, sia per consentire una maggiore funzionalità della Camera dei deputati sia per assicurare un equilibrio tra i due rami del Parlamento in occasione della elezione degli organi di garanzia, propone una riduzione anche del numero dei deputati.

Conclude, sollecitando una riflessione approfondita sull'opportunità di introdurre le leggi organiche, al fine di evitare una eccessiva e disordinata produzione normativa.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) si sofferma su alcuni emendamenti a sua firma, diretti a sottolineare il ruolo di raccordo del Senato con le Istituzioni europee, oltre che con le Regioni e le autonomie territoriali, per una *governance* multilivello fondata sul principio di sussidiarietà, come previsto dal Trattato di Lisbona.

A seguito del rafforzamento della dimensione intergovernativa nel Consiglio europeo, ritiene opportuno valorizzare quanto più possibile il ruolo dei Parlamenti nazionali nella formazione e nell'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, anche per contrastare il crescente disinteresse dei cittadini verso le Istituzioni dell'Unione.

Inoltre, l'interlocuzione tra organismi europei e istituzioni regionali, mediata dal Senato, consente di prevenire le procedure di infrazione per violazione delle norme europee o per mancato utilizzo dei fondi europei da parte delle Regioni.

Per le particolari funzioni che la seconda Camera è chiamata a svolgere, ritiene che essa debba assumere la denominazione di Senato dell'Europa e delle Autonomie.

Tra le proposte da lui presentate segnala quella volta ad introdurre in Costituzione il principio di sussidiarietà: a suo avviso, ciò consentirebbe

una maggiore garanzia delle prerogative statali rispetto a possibili ingerenze da parte degli organismi comunitari.

Illustra, quindi, l'emendamento 30.0.4, con il quale si prevede che il Senato possa promuovere la questione di legittimità costituzionale, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione o determini una violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Infine, con l'emendamento 30.0.1 si propone l'istituzione di una Commissione bicamerale per gli affari europei, composta in egual numero da deputati e senatori, che esprima parere di conformità al diritto dell'Unione europea su tutti i disegni di legge e sui relativi emendamenti.

Il senatore MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) rileva, preliminarmente, che il progetto di revisione costituzionale dovrebbe riguardare anche la forma di Governo. A suo avviso, infatti, le cause delle distorsioni del sistema istituzionale risiedono proprio nel mancato superamento della forma di governo parlamentare in favore di una forma di governo di tipo presidenziale. Allo stesso tempo, occorre che gli istituti parlamentari siano riqualificati e valorizzati, anche attraverso il superamento del bicameralismo perfetto, ma con l'obiettivo di creare un modello istituzionale equilibrato, nel quale la seconda Camera possa svolgere compiti adeguati e di rilievo equivalente a quelli svolti dalla Camera politica, sia nel procedimento legislativo sia per quanto attiene alle possibili funzioni di garanzia che fossero ad essa attribuite.

Inoltre, ritiene assolutamente irragionevole la scelta di intervenire sul Titolo V della Parte II della Costituzione, sottraendo competenze legislative alle Regioni e realizzando un impianto marcatamente neocentralista.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 21.9 che, allo scopo di semplificare le procedure, propone che la fiducia al Governo sia votata dalle Camere, riunite in seduta comune.

Conclude, proponendo la soppressione delle norme relative alla elezione di deputati e senatori nella circoscrizione Estero.

Infine, ritira l'emendamento 2.133.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

La PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo, a causa della concomitante riunione della Giunta per il Regolamento, della quale fanno parte molti componenti della Commissione.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Martedì 17 giugno 2014

### Plenaria

#### 121<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*Intervengono il vice ministro della giustizia Costa e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(54-A) Modifiche all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, (Rinvio dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice CAPACCHIONE (PD) esprime dapprima parere favorevole sull'ordine del giorno G/54-A/1/2. Nell'invitare i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti riferiti all'articolo 1, presenta e illustra la proposta 1.700, la quale rappresenta, in concreto, una riformulazione degli emendamenti 1.2, 1.4 e 1.5.

Il sottosegretario FERRI, dopo aver accolto l'ordine del giorno G/54-A/1/2, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.700. Sulle restanti proposte emendative esprime parere conforme alla relatrice.

Il senatore GIOVANARDI (NCD), nell'intervenire per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1, ribadisce il proprio giudizio fortemente critico sul provvedimento nel suo



complesso, il quale finisce per risolversi nella odiosa proliferazione di reati di opinione. Sottolinea, peraltro, come da parte di tutti gli studiosi auditi in sede informale di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sia emerso l'indirizzo favorevole o a rinunciare all'iniziativa legislativa in titolo, o quantomeno a circoscriverne in modo estremo la capacità di incriminazione di condotte le quali risultano di difficile e pericolosa definizione per via di norme penali.

La Commissione, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai voti e respinge l'emendamento 1.1.

Approvato quindi l'emendamento 1.700, risultano preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo come modificato dalla approvazione dell'emendamento 1.700.

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 19 E CONNESSI (IN MATERIA DI CORRUZIONE, VOTO DI SCAMBIO, FALSO IN BILANCIO E RICICLAGGIO)*

Il presidente PALMA fa presente che il Governo non ha ancora presentato alle Camere la preannunciata proposta di legge in materia di contrasto alla corruzione. Ricorda peraltro come i disegni di legge nn. 19 e connessi risultino ancora inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 24 giugno 2014.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*), nel ribadire le perplessità già più volte palesate in ordine all'interpretazione dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, con riguardo a disegni di legge per i quali la discussione generale si è già conclusa, sollecita la ripresa dell'esame dei provvedimenti in materia di corruzione non avendo l'Esecutivo, nel corso dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri, proceduto all'adozione della preannunciata iniziativa legislativa.

Il senatore BARANI (*GAL*) precisa che, nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei capigruppo, il ministro Boschi, nel preannunciare la presentazione di una iniziativa legislativa governativa in materia di contrasto alla corruzione, non abbia fatto esplicito riferimento ad una adozione della stessa nel corso della seduta del Consiglio dei ministri dello scorso venerdì 13 giugno.

Il sottosegretario FERRI informa che il Governo sta elaborando una proposta di legge in materia di corruzione tenendo conto dei contributi emersi nel corso del dibattito in Commissione sui disegni di legge n. 19 e connessi, la cui presentazione sarà formalizzata entro un mese.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritiene criticabile il comportamento del Governo, il quale sta evidentemente interferendo sulla attività legislativa del Parlamento, di fatto paralizzandola.

Il PRESIDENTE ricorda che ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Regolamento, l'esame dei provvedimenti parlamentari può essere sospeso per non più di un mese e che il problema con cui la Commissione continua a confrontarsi è determinato dal troppo breve differimento dell'esame in Aula ancora previsto dal calendario dei lavori già per la giornata del 24 giugno.

**(859) SCILIPOTI.** – *Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale*

**(1357) FALANGA.** – *Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali*

**(1378) MOSCARDELLI ed altri.** – *Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*), nel riferire sui disegni di legge in titolo, osserva come con essi si intenda fronteggiare il fenomeno degli incidenti mortali cagionati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Mediamente, secondo una stima dell'Istituto Superiore di Sanità, circa un terzo delle persone decedute in dipendenza di un sinistro stradale, sono state vittime del comportamento di un soggetto ubriaco o sotto l'effetto di droghe o psicofarmaci. Nel solo mese di gennaio 2014 sono oltre 100 gli episodi di pirateria stradale che hanno lasciato sulle strade italiane numerosi morti e feriti.

Da tempo si auspica un intervento legislativo volto ad introdurre una fattispecie delittuosa *ad hoc* rubricata «omicidio stradale», e ciò al fine di evitare che le argomentazioni e oscillazioni giurisprudenziali che colorano la distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale finiscano per non garantire l'ambita giustizia ai familiari delle vittime in questione.

Prosegue ricordando che il nostro codice penale punisce sia l'omicidio doloso (articolo 575); che l'omicidio colposo (articolo 589), pertanto l'analisi dell'elemento psicologico diviene assolutamente rilevante al fine di ricondurre il caso concreto nell'alveo della fattispecie di reato ad esso corrispondente.

Il reato stradale oggi viene fatto rientrare nella fattispecie colposa e viene punito ai sensi dell'articolo 589, secondo comma, del codice penale con la reclusione da due a sette anni. Nel caso in cui l'incidente mortale sia stato provocato da una persona ubriaca o drogata la pena di reclusione va da tre a dieci anni (in luogo dell'originaria pena della reclusione da due a cinque anni), mentre qualora le vittime decedute siano molteplici, ovvero si abbia la morte di una o più persone e il ferimento di altre, si ap-

plica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; tuttavia la pena non può superare gli anni quindici.

La legge 24 luglio 2008, n. 125 intitolata «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» ha fortemente inasprito il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose conferendo autonomo risalto, come appena evidenziato, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte di soggetti in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nonostante ciò non risulta ancora sufficientemente soddisfatto il bisogno sociale di una sanzione più severa nei confronti di chi, sulle strade, cagiona la morte di vittime innocenti.

Le tre iniziative legislative in titolo intervengono, con discipline normative in parte coincidenti, in materia di omicidio stradale.

Si sofferma dapprima sul disegno di legge n. 859, il quale, con i suoi due Capi e sette articoli, reca la disciplina più complessa e articolata, proponendo modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada.

Il Capo I reca modifiche al codice penale. L'articolo 1 introduce nel codice penale, all'articolo 575-*bis*, il reato di omicidio stradale. La norma sanziona con la pena della reclusione da otto a diciotto anni chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona la morte di una persona. La pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di anni ventuno nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone. L'articolo 2 introduce, all'articolo 582-*bis*, una ulteriore fattispecie di reato: il delitto di lesioni personali stradali, che punisce con la pena detentiva da due mesi a due anni chiunque ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagiona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. L'articolo 3 interviene sul reato di omicidio colposo, ridefinendo la circostanza aggravante di cui al terzo comma. Rileva, quindi, come la modifica prospettata escluda la rilevanza aggravante della condotta perpetrata da colui che si mette alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope. L'articolo 4, da ultimo, reca modifiche al reato di lesioni personali colpose, intervenendo sulla ipotesi aggravata di cui al terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e sulla perseguibilità. L'articolo 5, l'unico del Capo II, modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale inserendo, fra i reati per i quali è consentito l'arresto in flagranza, anche il nuovo delitto di omicidio stradale. Il Capo III (articolo 6) reca modifiche al codice della strada, prevedendo, fra le altre, la revoca della patente e l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli nel caso di sentenza definitiva di condanna per il reato di omicidio stradale di cui al nuovo articolo 575-*bis* del codice penale. Alla condanna per lesioni per-

sonali colpose la disposizione collega la sanzione accessoria della sospensione della patente da parte del prefetto, precisando che nel caso in cui il reato sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, questi non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 25° anno di età. L'articolo 7, infine disciplina l'entrata in vigore.

Altrettanto articolata e in larga parte analoga – prosegue il relatore – è la disciplina prevista dal disegno di legge n. 1358, di iniziativa dei senatori Moscardelli e altri. L'articolo 1 introduce nel codice penale, all'articolo 577-*bis*, il reato di omicidio stradale, il quale sanziona con la reclusione da sei a sedici anni chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero procedendo ad una velocità superiore al doppio del limite prescritto, ovvero si sia dato alla fuga dopo l'incidente, cagioni la morte di una persona. Un aggravamento di pena è previsto « nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni ad una o più persone». L'articolo 2 introduce invece un'autonoma fattispecie del reato di lesioni, all'articolo 582-*bis*. Il nuovo delitto prevede la pena della reclusione da due a diciotto mesi, per chiunque, ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge n.1358 recano rispettivamente modifiche all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada analoghe a quelle contemplate dagli articoli 5 e 6 del disegno di legge n. 859. L'articolo 5, da ultimo, disciplina l'entrata in vigore.

Conclude illustrando il disegno di legge n. 1357, il quale si compone di un solo articolo, con il quale si inserisce nel codice penale, all'articolo 586-*bis*, una nuova fattispecie: il delitto di omicidio e lesioni personali stradali. La disposizione sanziona con la reclusione da quattro a dodici anni, chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o superando i limiti di velocità o senza essere in possesso del prescritto certificato di abilitazione professionale, cagioni la morte di un uomo. Il terzo comma del nuovo articolo 586-*bis* reca la disciplina sanzionatoria nei casi di lesioni personali derivanti dalla circolazione stradale. Per le lesioni gravi la norma commina la pena della reclusione da otto mesi a due anni e sei mesi, mentre nei casi di lesioni gravissime la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni. Quest'ultimo reato è perseguibile solo a querela della persona offesa.

È aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) esprime vive perplessità sul tenore complessivo dei disegni di legge, che, inasprendo oltremodo il quadro san-

zionatorio per i reati di omicidio e di lesioni derivanti dalla circolazione stradale, non sembrano tenere conto del necessario bilanciamento fra le esigenze delle vittime e le garanzie in favore degli autori dei reati. Egli ritiene che una tale disciplina punitiva possa giustificarsi solo con riguardo ai soggetti recidivi, a coloro cioè che reiteratamente si pongono alla guida dei veicoli sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Nel merito critica la formulazione stessa delle nuove fattispecie di reato nella parte in cui si fa riferimento al comportamento «consapevole» del conducente autore del delitto.

Dopo una breve precisazione del presidente PALMA sul tenore dell'avverbio «consapevolmente» anche alla luce del dibattito svoltosi sul medesimo tema di cui si prospettava l'introduzione in altra fattispecie incriminatrice e con riguardo ai disegni di legge in materia di voto di scambio politico-mafioso, il relatore CUCCA (*PD*) afferma di condividere le perplessità in ordine all'eccessivo inasprimento del quadro sanzionatorio per i reati derivanti da circolazione stradale.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), nel riservarsi di svolgere più ampie considerazioni al momento della presentazione di un testo unificato da parte del relatore, sollecita una riflessione con riguardo all'articolo 589, terzo comma del codice penale. In relazione al disegno di legge di iniziativa del senatore Moscardelli esprime perplessità sulla formulazione del nuovo articolo 577-*bis*, il quale sanziona con la medesima pena la condotta di colui che cagiona la morte di una persona ponendosi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e di chi si sia dato alla fuga dopo l'incidente.

Il senatore BARANI (*GAL*) svolge ampie considerazioni critiche sulla disciplina vigente in materia di guida in stato di ebbrezza con particolare riguardo alla scelta del legislatore di ridurre a 0,5 g./l. il tasso massimo di alcolemia consentito. L'incongruenza della normativa vigente sotto il profilo della prevenzione appare quanto mai evidente se si considera che con riguardo all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non appaiono disponibili strumenti di accertamento analoghi agli etilometri.

Il senatore AIROLA (*M5S*) rileva il carattere «propagandistico» degli interventi legislativi prospettati. Nel merito condivide i rilievi testè svolti dal senatore Barani con riguardo alla incongruità del tasso alcolemico e alla mancata previsione di controlli e accertamenti nei confronti di conducenti che fanno uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.

Dopo una breve precisazione del senatore GIOVANARDI (*NCD*), la senatrice MUSSINI (*Misto*) osserva come le numerose campagne educative a livello scolastico in materia di educazione stradale non sembrano aver inciso positivamente sulle statistiche concernenti il numero di inci-

denti connessi con la circolazione di autoveicoli. Ritiene quindi che la Commissione non debba esimersi dal valutare proposte di legge volte ad inasprire il quadro sanzionatorio per i reati derivanti dalla stessa circolazione stradale, le quali, ben potrebbero contribuire, come è stato in passato con riguardo al fumo, a sviluppare una maggiore sensibilità e cultura da parte degli automobilisti.

La senatrice GINETTI (*PD*) dubita della effettiva deterrenza di un inasprimento delle sanzioni previste per i reati commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale da parte di soggetti in stato di grave ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope. In proposito, segnala come parte degli incidenti stradali siano da ricondurre ad eventi di «forza maggiore» quali guasti meccanici e cedimenti delle strade. Conclude svolgendo considerazioni sul dibattito giurisprudenziale relativo alla distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Il presidente PALMA, nel rinviare alla seduta di domani il prosieguo della discussione generale, invita il relatore a predisporre quanto prima un testo unificato sui provvedimenti in titolo. Dopo aver sollecitato una riflessione sull'opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni per l'istruttoria legislativa, si riserva di acquisire dai Dicasteri competenti i dati relativi al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e, in particolare, al numero di vittime di omicidi stradali e al tasso di recidiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1504) Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sesa Amici e altri; Elena Centemero ed altri; Alessandra Moretti ed altri; Bonafede ed altri; Di Lello ed altri; Titti Di Salvo ed altri

(Esame e rinvio)

La corelatrice FILIPPIN (*PD*) ricorda che il disegno di legge n. 1504 è stato approvato, presso la Camera dei deputati, a larga maggioranza e solo con il dissenso di singoli deputati. Il testo introduce modifiche alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi. All'attuale sistematica dei casi di scioglimento del matrimonio vengono apportate rilevanti modifiche, in particolare con riguardo al requisito di ininterrotta separazione per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni. Tale termine viene ridotto dall'articolo 1 del disegno di legge ad un anno ed il periodo di tempo comincia a decorrere dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora poi si verta nel caso di separazioni consensuali dei coniugi, il termine si riduce ulteriormente a sei mesi e decorre dalla data di deposito del ricorso, ovvero

dalla data della sua notificazione, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi. Precisa, quindi, che presso la Camera dei deputati si era ipotizzato di inserire un ulteriore distinguo a seconda che dal matrimonio in via di scioglimento fossero nati figli o meno. Tuttavia, nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento una distinta riduzione del termine a seconda della presenza o meno di prole, è stata infine scartata, a fronte di vizi di legittimità costituzionale che si sarebbero potuti profilare qualora tale ipotesi normativa avesse trovato accoglimento. Con riguardo all'articolo 2 del disegno di legge, esso introduce modifiche all'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, così da radicare in capo allo stesso giudice il ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio; tutto ciò nel presupposto che la continuità del magistrato competente garantisca una maggiore effettività e completezza dell'attività giurisdizionale in materia. L'articolo 3 del disegno di legge disciplina il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi, fissandolo al momento in cui il Presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati ovvero, alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purchè omologato. È quindi prevista una disposizione che regola la comunicazione all'ufficiale di stato civile della domanda di separazione, al fine di effettuare l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Identica comunicazione è prevista per l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.

L'articolo 4 del disegno di legge – conclude la correlatrice – stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge; ciò anche se il procedimento di separazione che ne è presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Il presidente PALMA avverte che l'integrazione della relazione da parte della correlatrice Alberti Casellati avrà luogo nel corso della seduta di domani. In quella sede, la Commissione potrà valutare l'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo congiuntamente con gli altri disegni di legge nn. 82, 811, 1233 e 1234.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 548 E 630, IN MATERIA DI MAGISTRATURA ONORARIA*

Il PRESIDENTE ricorda che il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 548 e 630, in materia di disciplina della magistratura onoraria, era stato rinviato in attesa di poter svolgere la relazione sui disegni di legge n. 1056, 1202 e 1292 e, soprattutto, in vista della possibile presentazione di un disegno di legge di delegazione e riordino della materia da

parte del Governo. Nel corso dell'intervento in Commissione del ministro Orlando, si è avuto riscontro dell'intenzione da parte dell'Esecutivo di redigere una proposta legislativa di delega riguardante lo statuto e le competenze dei magistrati onorari. Il relatore Cucca ha poi fatto conoscere la propria disponibilità ad integrare le relazioni dei disegni di legge citati per valutarne poi la possibile connessione con le due proposte di cui era stato già avviato l'esame. Naturalmente, ciò potrà avvenire non appena il Governo renderà noti tempi e contenuti del disegno di legge che ha annunciato di voler presentare. Chiede quindi al sottosegretario Ferri di poter assumere precise informazioni sullo stato dei lavori presso il Dicastero.

Dopo brevi interlocuzioni dei senatori CALIENDO (*FI-PdL XVII*) e BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il sottosegretario FERRI si dice disponibile a rendere note quanto prima alla Commissione le previsioni circa il momento della presentazione del citato disegno di legge in materia di magistratura onoraria.

*La seduta termina alle ore 15,30.*



**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 54-A****Art. 1.****1.2 (testo 2)**

PALMA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, alla lettera *a*) le parole: «istiga a commettere o» sono soppresse;

*b*) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) con la reclusione da sei mesi a tre anni chi, in qualsiasi modo, commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»;

*c*) al comma 3 le parole: "avente tra i propri scopi l'incitamento" sono sostituite dalle seguenti: "avente tra i propri scopi il pubblico incitamento";

*d*) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se i fatti si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *Shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, dalla precedente giurisprudenza internazionale, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, anche ad opera di Corti penali internazionali.

*3-ter*. Per l'attività di repressione dei reati previsti dal presente articolo si applicano gli articoli *14-bis*, *14-ter* e *14-quater* della legge 3 agosto 1988, n. 269 e successive modificazioni».

---

**1.700**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 1.**

All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, alla lettera *a*), dopo le parole: "ovvero istiga", è inserita la seguente: "pubblicamente";

alla lettera *b*), dopo le parole: ", in qualsiasi modo, istiga", è inserita la seguente: "pubblicamente";

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della *shoah* ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232"».

All'articolo 414 del codice penale, al primo comma, n. 1, la parola: «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre».

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 17 giugno 2014

**Plenaria****233<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA****(1326) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo con presupposti ed osservazione, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, propone l'approvazione della seguente proposta di parere sul testo del provvedimento in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto:

– che, in merito all'articolo 18, comma 2, lettera *a*), il personale in comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame non dovesse optare per l'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia, dovrà tornare presso le amministrazioni di appartenenza;

- della natura programmatica dell'articolo 28;
- della congruità della clausola di salvaguardia finanziaria recata dall'articolo 31, comma 3;

con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

- all'articolo 14, comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «compensi», inserire le seguenti: «, rimborsi spese, emolumenti»;
- all'articolo 15, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «rimborsi spese», inserire le seguenti: «, gettoni di presenza od emolumenti»;
- all'articolo 15, inserire, in fine, il seguente comma: «3. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
- all'articolo 16, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «il direttore dell'Agenzia», inserire le seguenti: «, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate.»;
- all'articolo 16, comma 13, lettera *h*), inserire, in fine, le seguenti parole: «senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- all'articolo 18, inserire, in fine, il seguente comma: «8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
- all'articolo 20, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «rimborsi spese», inserire le seguenti: «, gettoni di presenza od emolumenti»;
- all'articolo 25, comma 8, inserire, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
- all'articolo 25, inserire, in fine, il seguente comma: «9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

e con la seguente osservazione:

- le previsioni contenute nell'articolo 25 sul trattamento economico e previdenziale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo, pur sostanzialmente riproduttive della normativa vigente, potrebbero, alla luce della difficile congiuntura in cui versa il Paese, non risultare pienamente ispirate ai criteri di prudenziale programmazione delle risorse umane ed economiche.».

Il sottosegretario ZANETTI esprime il proprio assenso sulla proposta di parere illustrata dal relatore D'Alì.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) richiama incidentalmente il Governo alla necessità di garantire un razionale utilizzo dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento al loro impiego per operazioni di frontiera.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, in quanto, pur apprezzando lo sforzo del relatore, ritiene che il disegno di legge in esame non sia pienamente conforme ai principi di corretta e prudente programmazione economica, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, limitandosi a consolidare la disciplina vigente, senza perseguire alcun intento riformatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore viene posta in votazione ed approvata.

Il presidente AZZOLLINI chiede, poi, al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi di risposta sulle proposte emendative segnalate dalla Commissione la scorsa settimana.

Il sottosegretario ZANETTI si riserva di fornire tali chiarimenti in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

**(1332) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il sottosegretario ZANETTI mette a disposizione dei senatori una nota recante i chiarimenti sulla richiesta della Commissione di verificare l'effettiva congruità dell'onere per le spese dei collegamenti in videoconferenza stimato in 7.000 euro annui, a decorrere dal 2014.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) propone, alla luce di tali chiarimenti, di esprimere un parere di nulla osta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

**(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8 e 2.1002/9 (identico al 2.1002/10), che estendono i casi di responsabilità dei magistrati e, di conseguenza, la possibilità di esercitare l'azione di risarcimento dei danni nei confronti dello Stato. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario ZANETTI formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il PRESIDENTE ritiene, tuttavia, opportuno formulare su tali proposte un parere di semplice contrarietà, alla luce del fatto che esse ampliano i casi di responsabilità civile dei magistrati, con conseguente estensione degli spazi per poter chiedere allo Stato il risarcimento dei danni.

Il relatore BROGLIA (PD) propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.1000, 2.1001, 2.1002, 2.1002/1, 2.1002/7, 2.1002/8, 2.1002/9 e 2.1002/10. Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.».

La Commissione approva.

**(1119) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante,** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 giugno.

Il sottosegretario ZANETTI concorda con la valutazione di onerosità formulata in precedenza dal relatore sull'emendamento 4.0.4. Altresì, osserva come risulti produttivo di maggiori oneri anche l'emendamento 3.0.1, istitutivo di un Giurì per la correttezza dell'informazione.

Il relatore BROGLIA (PD) propone, pertanto, l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime,

per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.1 e 4.0.4. Sui restanti emendamenti il parere è di nulla osta.».

La Commissione approva.

*(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Luigi MARINO (PI), in sostituzione del relatore Sangalli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in via preliminare, la genericità dei principi e dei criteri direttivi, con l'effetto di rendere obiettivamente difficoltosa la quantificazione dei relativi oneri. Peraltro, il disegno di legge è assistito da una clausola di invarianza finanziaria, riferita al complesso del provvedimento, contenuta nell'articolo 6, comma 3. Al riguardo, molti dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega contenuti nell'articolato risultano potenzialmente produttivi di oneri, per cui non è scontato che i singoli decreti di attuazione risultino provvisti della necessaria copertura finanziaria: pertanto, occorre valutare l'inserimento, nel citato articolo 6, comma 3, dell'espressa previsione – richiamata dalla Relazione tecnica – secondo cui i decreti legislativi recanti le risorse finanziarie necessarie alla compensazione dovranno entrare in vigore prima dell'adozione di quelli che comportano nuovi o maggiori oneri; altresì, occorre valutare se riprendere la previsione dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, in base alla quale i decreti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Inoltre, sempre alla luce della potenziale onerosità di numerosi criteri di delega, occorre valutare l'inserimento, nell'articolo 6, di una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità, unitamente alla previsione di un monitoraggio degli oneri. Per quanto riguarda le singole disposizioni, risultano potenzialmente produttivi di nuovi o maggiori oneri i seguenti criteri di delega contenuti nell'articolo 1: alla lettera a), i criteri di cui ai numeri 2), 4), 6) e 7); alla lettera b), i criteri di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5). Appaiono, poi, potenzialmente onerosi tutti i criteri direttivi recati dall'articolo 5, comma 2, in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Risultano astrattamente meno problematici, sul piano finanziario, ma comunque produttivi di oneri potenziali, i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c), e) ed f).

In merito all'articolo 2, vertente sui servizi per il lavoro e le politiche attive, ferma restando la potenziale onerosità dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettere c), d), e), da g) a o) e da q) a s), rileva la ne-

cessità che, già nella legge delega, siano esplicitati i seguenti profili della costituenda Agenzia nazionale per l'occupazione di cui alla citata lettera *c*): stato giuridico ed economico del personale; l'indicazione di un organico massimo e di una dotazione che non deve eccedere il limite rappresentato dalla decurtazione delle risorse attualmente attribuite agli enti oggetto di razionalizzazione di cui alla lettera *f*); i meccanismi di finanziamento dell'Agenzia; la tipologia e le modalità di nomina degli organi direttivi e di controllo. Infine, con riferimento all'articolo 4, lettera *d*), la possibilità di estendere il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio oltre il limite reddituale previsto potrebbe determinare la rinuncia a futuri gettiti contributivi. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 49/2014 del Servizio del bilancio.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) osserva che, analogamente ai decreti di attuazione della recente legge delega n. 23 del 2014 sulla riforma fiscale, anche in questo caso si può prevedere che i decreti produttivi di oneri vengano adottati non soltanto successivamente, ma anche contestualmente all'adozione dei decreti volti a reperire le relative risorse da utilizzare a copertura.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) ricorda che la scorsa settimana il Governo si era impegnato a fornire entro oggi una risposta sul seguito dell'esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge n. 1322, in materia di enti locali, approvato da questa Commissione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE invita il sottosegretario ZANETTI a rappresentare al Governo la necessità di fornire una tempestiva risposta alla questione sollevata dal senatore D'Alì.

Chiede, poi, se sia pervenuta la relazione tecnica chiesta formalmente dalla Commissione sul testo unificato dei disegni di legge nn. 264 e abbinati, in materia di imprese artigiane.

Il sottosegretario ZANETTI fa presente come, al momento, non sia ancora disponibile la relazione tecnica richiesta.

*La seduta termina alle ore 16.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 17 giugno 2014

**Plenaria****101<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA****Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (n. 97)**

(Osservazioni alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCUSO (*NCD*) rileva che l'articolo 1 prevede per le ipotesi di assunzione, da parte di imprese, di lavoratori detenuti o internati, un credito d'imposta di importo pari, per ogni soggetto assunto, a 700 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo regolamento, a 520 euro mensili. Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino a concorrenza delle risorse finanziarie annue di cui al successivo articolo 7, commi 1 e 3. Resta fermo, come nell'attuale disciplina, che: le suddette misure del credito d'imposta mensile sono attribuite in misura proporzionale alle giornate ed alle ore di lavoro prestate; il beneficio è subordinato alle condizioni che il contratto contempli una durata del rapporto pari ad almeno 30 giorni e che sia corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro; il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti ammessi al lavoro all'esterno. La misura del credito d'imposta non può superare il costo sostenuto dall'impresa per il relativo lavoratore.

Riguardo all'ipotesi di assunzione di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che la misura del credito d'imposta sia pari a 350 euro mensili per il 2013 e, a decorrere dal 2014 e fino all'adozione di un nuovo regolamento, a 300 euro mensili.

Il successivo comma 4 dello stesso articolo 1 prevede che le suddette misure dei crediti d'imposta si applichino anche ai rapporti di lavoro in corso anteriormente al 1° gennaio 2013, a condizione che essi siano proseguiti per un periodo non inferiore a 30 giorni.

Ai sensi dell'articolo 4, i crediti di imposta di cui all'articolo 1 si applicano altresì – sempre che il rapporto di lavoro fosse iniziato antecedentemente – per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione; tale periodo è pari a 24 mesi, ovvero a 18 mesi per i detenuti ed internati assunti durante un periodo in cui beneficiassero della semilibertà o del lavoro all'esterno.

L'articolo 2 prevede, in favore delle imprese, crediti d'imposta identici a quelli di cui all'articolo 1, qualora ricorra una delle seguenti fattispecie: svolgimento di attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o di detenuti ammessi alla semilibertà, a condizione che la suddetta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati «formati», per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale si è fruito del beneficio; svolgimento di attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'amministrazione penitenziaria. I crediti d'imposta di cui all'articolo 2 non si applicano alle imprese che abbiano stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.

Il comma 2 dell'articolo 3 specifica che le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciute purché le imprese abbiano stipulato un'apposita convenzione con la direzione dell'istituto penitenziario interessato.

Gli articoli 5 e 6 definiscono i criteri e le modalità di utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 1 e 2, mentre l'articolo 7 reca le risorse finanziarie annue disponibili in materia ed altre norme finanziarie e contabili.

Avviandosi alla conclusione, il relatore si sofferma con alcuni cenni sulla disciplina concernente gli sgravi previdenziali recata dall'articolo 8.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) si riserva di svolgere un intervento in discussione generale in una seduta successiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1259*

Il senatore FORNARO (*PD*), relatore sul disegno di legge in materia di riordino della disciplina dei confidi, rimette alla valutazione della Pre-

sidenza e della Commissione l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni, dopo l'avvio dell'esame previsto per la seduta di domani, nel quale dovrebbero, a suo parere, essere coinvolte la Banca d'Italia e le associazioni rappresentative delle imprese.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) suggerisce di audire altresì l'Associazione bancaria italiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO si esprime favorevolmente circa la proposta formulata dal senatore Fornaro e fa presente che i Gruppi potranno indicare ulteriori soggetti da audire, senza tuttavia dilatare eccessivamente l'ampiezza del ciclo di audizioni.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) condivide le proposte relative ai soggetti da audire dei senatori Fornaro e Carraro, in considerazione dei contenuti specifici del disegno di legge n. 1259, di cui è primo firmatario.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 17 giugno 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 107**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30*

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 235  
(ENTI PUBBLICI DI RICERCA)*

### **Plenaria**

**100<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e  
la ricerca Angela D'Onghia e Reggi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

#### **Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-00853 della senatrice Serra circa la tardiva pubblicazione sulla Gaz-

zetta Ufficiale dell'avviso di selezione di un ricercatore a tempo determinato da parte dell'Università telematica «Unitelma Sapienza», seppur preceduta dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale, con fissazione della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione sul sito (contro i trenta giorni previsti dalla legge). A giudizio dell'interrogante, ciò avrebbe infatti precluso ad alcuni potenziali interessati la partecipazione alla selezione, in violazione di principi di trasparenza dell'azione amministrativa e delle disposizioni normative che regolano i pubblici concorsi.

Al riguardo il Sottosegretario afferma anzitutto che la specialità del sistema di reclutamento in ambito universitario non consente l'applicazione delle disposizioni generali sui termini per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni, quali l'articolo 4, comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Né, sotto tale profilo, l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2014, n. 240, che, al comma 2, disciplina le modalità di scelta dei ricercatori a tempo determinato, ha offerto precise indicazioni, lasciando all'autonomia regolamentare delle università l'individuazione dei termini di presentazione delle candidature, pur sempre nel rispetto dei generali canoni di ragionevolezza e proporzionalità che permeano qualsiasi attività amministrativa.

Nell'ambito di tale sfera di autonomia, «Unitelma Sapienza» ha adottato, con decreto rettoriale n. 5 del 14 febbraio 2014, un apposito regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, stabilendo, all'articolo 3, comma 2, che «il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di reclutamento è fissato in 30 giorni. Per comprovati motivi di urgenza, da indicare nel provvedimento di attivazione della procedura, detto termine potrà essere ridotto fino ad un massimo di 15 giorni».

In applicazione della facoltà di deroga all'ordinario termine di trenta giorni, l'Università ha pertanto deliberato di ridurre al minimo consentito il termine di scadenza per la presentazione delle domande, fissandolo in 15 giorni e facendolo decorrere dalla data di pubblicazione sul sito che precede di 6 giorni quella nella Gazzetta ufficiale, e ha indicato nel bando, ai sensi del regolamento, le ragioni di urgenza, connesse alle scadenze previste dal sistema «Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento – AVA», ai fini del raggiungimento dei requisiti di docenza necessari per ottenere l'accreditamento dei corsi di studio per il prossimo anno accademico 2014-15.

Il bando è stato così pubblicato sul sito istituzionale in data 19 marzo 2014 e in data 25 marzo 2014 l'Università «Unitelma Sapienza» si è adeguata all'obbligo di pubblicità in Gazzetta Ufficiale, inserendo un apposito avviso facente rinvio agli atti già pubblicati sul sito dell'Ateneo.

Sul punto, il Sottosegretario rimarca che il Ministero, con diverse circolari di cui dà puntualmente conto, ha più volte richiamato l'attenzione delle Università sulla necessità di dare ampia pubblicità alle procedure di selezione e di reclutamento e lo stesso legislatore è appositamente intervenuto (articolo 49, comma 1, lettera m), del decreto-legge 9 febbraio

2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), integrando le previsioni dell'articolo 24, comma 2, lettera a), della legge n. 240, che prevedono la pubblicazione dei bandi in Gazzetta ufficiale, senza fissare, tuttavia, un termine massimo per l'adempimento, né, soprattutto, una decorrenza di tale termine.

Nel caso specifico, il comportamento dell'Università, seppur censurabile sotto il profilo della tempistica, non può dirsi dunque contrario alla legge, in quanto gli adempimenti previsti dalla normativa, ivi comprese le disposizioni regolamentari specifiche emanate dall'Università, sono stati rispettati. Quindi, con riguardo alla prima questione sollevata nell'interrogazione, il Ministero non ravvede elementi di gravità tali per poter sollecitare una rettifica del bando.

Con riferimento al secondo tema, in cui si chiede una sollecitazione agli Atenei per un più puntuale rispetto delle norme sulle procedure di reclutamento, assicura invece che il Ministero provvederà a richiamare l'attenzione dei competenti Uffici sulla necessità di ribadire quanto già espresso in precedenti circolari, anche nel rispetto della nuova previsione normativa.

Segnala, infine, che è nelle intenzioni del Ministro rivedere complessivamente il sistema di reclutamento, anche nella direzione di una maggiore trasparenza ed imparzialità delle procedure.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta e delle puntualizzazioni fornite, sottolineando che occorre garantire la trasparenza nelle procedure descritte. Nel rilevare comunque che i tempi stabiliti da tale università sono stati eccessivamente ristretti senza alcuna apparente motivazione, riconosce che in virtù del principio dell'autonomia tale modalità di procedere non è giuridicamente censurabile.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARTINI (PD) segnala che il disegno di legge n. 1429, assunto quale base dell'esame nella Commissione affari costituzionali, reca norme di competenza della 7<sup>a</sup> Commissione per ciò che attiene alla modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, laddove viene definito il riparto di competenze fra Stato e Regioni. In proposito fa presente che tuttavia è in corso un approfondimento nella sede di merito che porterà presumibilmente ad una modifica di tali disposizioni. Propone perciò

fin d'ora di rinviare l'espressione del parere alla luce dell'andamento dei lavori nella 1<sup>a</sup> Commissione, onde conoscere meglio l'assetto che si va delineando proprio in merito al Titolo V.

Passa comunque ad illustrare il contenuto delle disposizioni di competenza, che si suddividono a suo giudizio in due gruppi: da un lato vengono infatti modificate le norme vigenti della Costituzione relative al regionalismo differenziato, di cui all'articolo 116, comma terzo della Costituzione, e, dall'altro, si incide sulla distribuzione della potestà legislativa perciò che attiene all'istruzione, ai beni culturali e allo sport.

Con riferimento al primo aspetto sottolinea che l'articolo 25 del disegno di legge in titolo sopprime proprio il comma terzo dell'articolo 116 della Costituzione, in base al quale nelle materie di legislazione concorrente – che includono anche istruzione, ricerca scientifica e valorizzazione dei beni culturali – e nelle materie esclusive statali inerenti l'istruzione e la tutela dei beni culturali può essere attribuita maggiore autonomia alle Regioni. Ritiene però che l'eliminazione della possibilità di un regionalismo differenziato non sia totale in quanto il successivo articolo 26, comma 3, del testo in esame – nell'abrogare la competenza concorrente – stabilisce al contempo che con legge dello Stato l'esercizio della funzione legislativa, in materie o «funzioni» di competenza esclusiva statale, possa essere delegato a una o più Regioni anche su loro richiesta.

Sul piano del riparto di competenze osserva anzitutto l'introduzione del concetto di «funzione» accanto a quello di «materia», che recepisce la giurisprudenza della Corte costituzionale secondo cui in molti settori esiste una sorta di «materia-funzione», ad esempio laddove sussiste un compito di natura trasversale che lo Stato deve comunque perseguire. Dopo essersi soffermato sulla distinzione tra il concetto di norme generali e quello di principi fondamentali, ripercorre brevemente le pronunce della Corte costituzionale sulla definizione di norme generali sull'istruzione, attualmente riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, rilevando come sul tema sia in atto una profonda discussione tra le Regioni. Precisa altresì che, nel testo costituzionale vigente, alla potestà legislativa concorrente spetta «l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione dell'istruzione e formazione professionale», demandata alla competenza esclusiva regionale. Sul punto, prosegue il relatore, l'articolo 26, comma 3, del disegno di legge n. 1429 conferma l'attribuzione dell'istruzione e formazione professionale alla competenza esclusiva regionale della quale fa parte anche «l'organizzazione in ambito regionale dei servizi scolastici», salva l'autonomia delle scuole. In proposito osserva che nella sede di merito sono stati presentati diversi emendamenti volti, alternativamente, ad ampliare la potestà esclusiva statale ovvero quella esclusiva regionale.

Rammenta altresì che la «ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi» fanno attualmente parte delle materie di competenza concorrente, soppresse dalla proposta in esame. Nel testo proposto, pare dunque che lo Stato si riappropri della materia della ricerca, nonostante l'espressione «programmazione strategica», utilizzata

per definire gli ambiti di potestà legislativa esclusiva statale, lasci intendere solo la fissazione di indirizzi da parte statale senza escludere interventi operativi da parte delle Regioni, sulla scia di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella recente giurisprudenza.

Quanto ai beni culturali e allo sport, segnala che l'eliminazione della competenza legislativa concorrente ha come effetto principale il venir meno della distinzione, attualmente esistente, tra la «tutela dei beni culturali», attribuita esclusivamente allo Stato e la «valorizzazione dei beni culturali», condivisa tra Stato e Regioni. Rammenta peraltro che nell'attuale potestà legislativa concorrente rientrano anche la promozione e l'organizzazione di attività culturali nonché l'ordinamento sportivo.

Riferisce invece che l'articolo 26, comma 2, del disegno di legge n. 1429 assegna allo Stato la «materia-funzione» dei beni culturali, nonché le «norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo». Anche in questo caso, segnala che è in corso un dialogo con le Regioni per ridisegnare la potestà legislativa esclusiva loro spettante, trattandosi peraltro di materia ancora in via di definizione.

Con riferimento all'ordinamento sportivo, ricorda che la Corte costituzionale ha ricondotto a tale materia la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive riconoscendo la facoltà dello Stato di determinare i principi di carattere generale della materia, che attualmente rientra nella competenza concorrente. Poiché nel testo proposto si assegna alla potestà esclusiva statale la definizione delle «norme generali sull'ordinamento sportivo», il relatore ipotizza che tale definizione ricalchi in maniera sostanziale, seppur non formale, l'attuale assetto di competenze, nel senso che lo Stato sarà in ogni caso chiamato a definire la cornice di riferimento. Secondo questa impostazione, potrebbe pertanto mantenere una sua valenza l'attuale qualificazione, operata dalla giurisprudenza costituzionale, dei principi generali dell'ordinamento sportivo. In conclusione, ribadisce la proposta di rinviare l'espressione del parere al fine di comprendere gli indirizzi che la 1<sup>a</sup> Commissione elaborerà proprio sugli aspetti sopra descritti.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta del Relatore, convenendo con l'esigenza di esprimere un parere che non venga di fatto superato dalle decisioni assunte nella sede di merito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

##### **Enti pubblici di ricerca (n. 235)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il PRESIDENTE, nel rilevare che si è concluso il ciclo di audizioni deciso dalla Commissione, comunica che i rappresentanti del Coordina-



mento nazionale dei Consorzi interuniversitari di ricerca, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1260) Francesca PUGLISI ed altri.** – *Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento*

**(753) STUCCHI.** – *Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi e degli asili nido*

**(1359) BITONCI ed altri.** – *Norme in materia di gratuità dei servizi socio-educativi per l'infanzia*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, pur essendosi concluse le audizioni sui provvedimenti in esame, l'Associazione Bologna Nidi e il Coordinamento nazionale per le politiche dell'infanzia e della sua scuola hanno inviato documentazioni che saranno comunque rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 17 giugno 2014

**Plenaria**

**85<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MATTEOLI**

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella seduta precedente il relatore si era riservato di predisporre una proposta di parere sul disegno di legge in esame.

Il relatore NACCARATO (NCD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere del relatore, che risulta infine approvata.

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il PRESIDENTE cede la parola al relatore, ricordando che lo stesso nella seduta precedente si era riservato di predisporre una proposta di parere sui disegni di legge in esame.

Il relatore RANUCCI (PD) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto delle considerazioni emerse nel dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del previsto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Proposta di nomina dell'ingegner Vincenzo Cannatella a Presidente dell'Autorità portuale di Palermo (n. 29)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame e rinvio)

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD), in sostituzione del relatore Filippi, illustra la proposta di nomina in esame. Ripercorre quindi il profilo dell'ingegner Vincenzo Cannatella, proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la carica di Presidente dell'Autorità portuale di Palermo, rilevando che tale candidatura presenta i requisiti richiesti e ha rispettato l'*iter* previsto dalle normative vigenti per la designazione. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che dall'esame del *curriculum vitae* del candidato non sembrano evincersi competenze specifiche nel settore delle attività portuali. In termini generali, censura la reiterazione di nomine dei presidenti delle Autorità portuali ispirati a logiche meramente politiche, che non privilegiano il merito e la competenza. Ricorda che più di una volta il suo Gruppo ha proposto che la scelta dei presidenti delle Autorità portuali avvenga attraverso una selezione ad evidenza pubblica.

Per tali ragioni, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ritiene invece che il profilo del candidato proposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia adeguato e ricorda che la sua designazione è avvenuta al termine di una procedura di selezione che rispetta la normativa vigente.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) si esprime in senso contrario alla proposta di parere favorevole del relatore, rilevando che il candidato non sembra possedere i requisiti richiesti e chiedendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti chiarisca le motivazioni di tale scelta. Preannuncia quindi la sua intenzione di non prendere parte alle operazioni di voto sulla proposta di nomina in esame.

Il presidente MATTEOLI ricorda che la Commissione è convocata come seggio elettorale e che, pertanto, sono consentiti soltanto interventi per dichiarazione di voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328**

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

esprime parere avorevole, con la seguente osservazione:

si sottolinea l'esigenza, nell'ambito del riordino complessivo del settore agricolo, agroalimentare e della pesca disposto dal provvedimento in esame, di creare le condizioni per assicurare investimenti adeguati per l'ammodernamento e la manutenzione delle infrastrutture e delle attrezzature logistiche e di trasporto, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. A tal fine, valuti la Commissione di merito, fermo restando il rispetto delle normative comunitarie sugli aiuti di Stato, la possibilità di reperire le necessarie risorse, oltre che mediante misure di finanziamento diretto e di agevolazione fiscale, anche prevedendo meccanismi di compensazione tra i pagamenti dovuti alle imprese del settore per premi, sussidi e altre provvidenze (per la cui erogazione si registrano spesso notevoli ritardi), e i vari oneri attualmente previsti dalla legislazione in materia a carico delle stesse imprese.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1110 E 1410**

L'8<sup>a</sup> Commissione, esaminati per quanto di propria competenza i disegni di legge in titolo,

premessi che:

i provvedimenti in esame propongono due diversi modelli organizzativi per il coordinamento delle politiche nazionali in campo spaziale e aerospaziale, prevedendo il disegno di legge n. 1110 un Comitato interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il disegno di legge n. 1410 un Comitato parlamentare bicamerale;

considerato che:

al fine di realizzare un coordinamento il più possibile completo ed efficace delle politiche del settore, si potrebbe valutare la possibilità di una integrazione tra i due modelli, prevedendo un organismo a composizione mista, con rappresentanti del Governo e del Parlamento;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

con riferimento al disegno di legge n. 1110, si segnala l'opportunità di prevedere tra i componenti del Comitato dei Ministri per lo spazio di cui all'articolo 1 anche i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

relativamente al disegno di legge n. 1410, appare opportuno individuare criteri obiettivi e rigorosi per la scelta e la nomina degli esperti del Consiglio scientifico (*Scientific Advisory Board*), anche attraverso bandi di selezione ad evidenza pubblica.

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 17 giugno 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 95**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 36 (DIVIETO DI PESCA  
CON RETI DA POSTA DERIVANTI)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 96**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**PIGNEDOLI**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,40*

*AUDIZIONE INFORMALE SULLA PROBLEMATICHE DELLA DIFFUSIONE DEL «PUN-  
TERUOLO ROSSO» DELLE PALME, IN PARTICOLARE NELLA REGIONE LIGURIA*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 17 giugno 2014

**Plenaria**

**82<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SACCONI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro*

*(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile*

*(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro*

*(165) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura*

*(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare*

*(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco*

*(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro*



- (203) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*
- (219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*
- (263) *SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*
- (349) *DE POLI. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*
- (482) *DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap*
- (500) *DE POLI. – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*
- (555) *ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*
- (571) *BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*
- (625) *BERGER ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*
- (716) *NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*
- (727) *BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (893) *Sara PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (936) *DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*
- (1100) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*
- (1152) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito*
- (1221) *ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni*
- (1279) *SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro*

(1312) *Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione*

(1409) *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Bellanova ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La senatrice CATALFO (*M5S*) avanza innanzitutto dubbi con riferimento alla previsione, contenuta all'articolo 6, comma 3, del disegno di legge, della mancanza di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle deleghe, attesa l'ampia portata del disegno di legge, che riordina sostanzialmente l'intero mercato del lavoro. Con riferimento all'articolo 1, comma 2, nel premettere in via generale il consenso del suo Gruppo con specifico riferimento al punto 1), invita tuttavia a meglio chiarire come il Governo intenda sostenere i lavoratori che perdano la loro occupazione, evocando, in proposito, il caso Micron. Chiede inoltre chiarimenti sul comma 2, punto 4), lettera *a*), sottolineando che, al punto 5), non viene specificato in che modo si realizzi la previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle aziende utilizzatrici. Analoghi dubbi manifesta con riferimento al punto 6), concernente la riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo, sottolineando l'esigenza di non trattare in modo peggiore aziende virtuose. Chiede altresì se il punto 7), riguardante la revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà vada inteso in senso restrittivo. Quanto alla rimodulazione dell'ASpI, di cui al numero 1) della lettera *b*), esprime il consenso del suo Gruppo alla scelta di omogeneizzare le discipline relative ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, sottolineando che lo strumento unico tuttavia dovrebbe a suo giudizio valere per tutti i lavoratori, anche subordinati. Dagli incisi di cui ai punti 3) e 5) ritiene opportuna l'eliminazione dell'aggettivo «eventuale», reputando non chiaro su quali basi vadano calcolati i valori ridotti dell'indicatore dell'ISEE; al riguardo suggerisce che la comparazione avvenga con riferimento alla soglia di povertà relativa, e che nello stesso modo venga modificato il punto 6). La lettera *c*) del medesimo punto 6) richiederebbe invece un chiarimento con riferimento al coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario, onde evitare la riproduzione di situazioni sul modello degli LSU.

Con riferimento all'articolo 2, si richiama alle osservazioni svolte in particolare, nel corso delle audizioni dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione, dall'UPI, sottolineando l'importanza di un piano straordinario dei servizi per l'impiego a carattere nazionale e la creazione di una banca dati unica, anche al fine di garantirne la maggiore fruibilità del cittadino. Solo subordinatamente a tale riordino complessivo sarebbe a

suo giudizio possibile prevedere un criterio di remunerazione a risultato. Dopo avere espresso favore con riferimento alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, avanza dubbi sulla lettera *c)*, esprimendo il timore che l'Agenzia in questione si trasformi in un ulteriore inutile carrozzone. Le funzioni ivi contemplate potrebbero a suo giudizio venire più utilmente affidate ad un Dipartimento del Ministero, con il coinvolgimento di Telelavoro e ISFOL. Né peraltro le risulta chiaro quale sia la tipologia di Agenzia che si intende attuare, che sembrerebbe avvicinarsi al modello tedesco. Espresso dissenso nei confronti delle lettere *d)* ed *e)* e favore nei confronti delle previsioni di cui alle lettere *f)* e *h)*, richiama, quanto alla lettera *g)*, l'intervento svolto in una precedente seduta dalla senatrice Pezzopane, la quale ha sottolineato che presso i servizi per l'impiego diversi lavoratori operano da tempo in assenza di alcuna contrattualizzazione, ritenendo preferibile che ad essi sia attribuita priorità. Alla lettera *i)* non comprende inoltre che cosa si intenda per valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati. Netta contrarietà manifesta con riferimento all'introduzione di modelli sperimentali, di cui alla lettera *l)*, in assenza di una definizione non ambigua, ritenendo fondamentale il riferimento alle esperienze più significative a livello regionale, come peraltro osservato dai rappresentanti della Conferenza delle regioni. Analogo favore manifesta nei confronti del raccordo tra l'Agenzia e l'INPS, di cui alla lettera *m)*, che andrebbe a suo avviso esteso a INAIL, Agenzia delle entrate e Anagrafe comunale, nonché con riferimento alla lettera *n)*. Si dice inoltre favorevole al mantenimento in capo al Ministero del lavoro delle competenze in materia di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, di cui al punto *o)*, segnalando anzi l'opportunità di affidare al Ministero medesimo anche la programmazione delle politiche attive. Al punto *q)* invita a meglio definire la condizionalità dell'istituto ivi previsto; suggerisce inoltre di sostituire la nozione di utilizzo del sistema informativo con quella di semplice «valorizzazione», prevista alla lettera *r)*, e, riguardo alla lettera *s)*, si dice favorevole, sottolineando l'importanza dell'impiego di tecnologie informatiche allo scopo di raccordare, più che reindirizzare, l'azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive.

Quanto all'articolo 3, riguardante la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, esprime favore nei confronti delle previsioni di cui alle lettere *f)* e *g)*, sottolineando l'urgenza di istituire finalmente il fascicolo unico del cittadino e l'istituzione del libretto formativo nel quale ricomprendere tutte le informazioni, da quelle anagrafiche alla certificazione delle competenze. Ritiene comunque che all'articolo vada aggiunta un'ulteriore norma che preveda la piena interoperatività di tutte le banche dati. Quanto all'articolo 4, si richiama al pensiero più volte espresso dal Movimento 5 Stelle con riferimento ai contratti a tempo determinato. Si dice comunque contraria all'introduzione del compenso orario minimo, di cui alla lettera *c)*, sul quale chiede specifici approfondimenti e chiarimenti al Governo. Sottolinea inoltre la necessità di meglio precisare il contenuto della lettera *c)* dell'articolo 5, comma 2, chiedendo in partico-

lare quali siano le conseguenze del *tax credit* per le detrazioni del coniuge a carico. Insiste infine nuovamente sulla centralità dell'istituto del reddito di cittadinanza, tarato appunto sulla soglia di povertà relativa. Ritiene conclusivamente necessario l'approfondimento dei vari temi in sede di Comitato ristretto.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) segnala che il tema del libretto unico è istituto oramai maturo. Fa inoltre presente che la povertà relativa, lungi dal costituire un indicatore di bisogno, riguarda semmai le diseguaglianze, e va perciò utilizzato piuttosto per politiche macroeconomiche.

La senatrice PARENTE (*PD*) evidenzia con vigore che il disegno di legge delega contiene punti di grande portata innovativa e di forte impatto sulla vita reale delle persone, rimarcando che questa filosofia di carattere generale rappresenta il messaggio più forte e di autentico cambiamento contenuto nel provvedimento. Il disegno di legge dispone infatti una notevole semplificazione delle procedure, unitamente alla previsione di una maggiore partecipazione da parte degli enti. Anche in tema di strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, il disegno di legge contiene moltissime novità; al riguardo, esprime soddisfazione per il fatto che anche il Movimento 5 Stelle colga l'importanza del collegamento esistente tra ASpI e mini-ASpI, che finisce con l'introdurre una prestazione prima non esistente. A suo avviso è proprio questa la parte della delega più interessante; va dunque ulteriormente rafforzato il legame tra politiche attive e passive, che rappresenta un mutamento di portata epocale, realizzando la piena sinergia tra le strumentazioni previste. Ugualmente innovativa è la previsione di una Agenzia a carattere nazionale, dalla quale dovranno dipendere anche autorizzazioni e controlli nella fruizione degli ammortizzatori sociali. Uno sforzo specifico andrà poi esercitato con riguardo alle soluzioni da offrire con riferimento a lavoro autonomo e partite IVA. Un'Agenzia a carattere nazionale è istituzione presente in altri Paesi dell'Unione europea; l'Istituto avrà importanza fondamentale, e a suo giudizio non può che assumere le fattezze del modello tedesco. Ciò consentirebbe non tanto di valorizzare, quanto di utilizzare il meccanismo della banca dati unica, ed in questo senso saranno fondamentali le specifiche contenute nei decreti attuativi. Nel ricordare che all'interno dell'esame dedicato al disegno di legge delega è altresì ricompreso quello riguardante le dimissioni in bianco, il cui testo, già approvato dalla Camera dei deputati, è stato congiunto all'esame dei disegni di legge in oggetto, sottolinea le ulteriori novità fondamentali previste nel provvedimento anche con riferimento alle previsioni riguardanti la maternità e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro contenute nell'articolo 5 del disegno di legge n. 1428. In questo quadro, il suo Gruppo auspica una tempestiva conclusione dell'*iter* del provvedimento ed una pronta presentazione alle Camere dei relativi decreti ministeriali, in modo da dare quanto prima applicazione pratica e reale ai contenuti di grande novità in esso presenti.

Il presidente relatore SACCONI (*NCD*) ringrazia le senatrici Catalfo e Parente per i rispettivi interventi e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta, rinviando conseguentemente il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 17 giugno 2014

### **Plenaria**

### **124<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro della salute Beatrice Lorenzin.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dell'indagine conoscitiva.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi. Saggiunge che il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato, in via eccezionale, dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina: seguito dell'audizione del Ministro della salute**

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

La PRESIDENTE ricorda che nel corso della seduta potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti in ordine agli sviluppi della vicenda oggetto di indagine.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la senatrice TAVERNA (*M5S*), la senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) e il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*), correlatore per la procedura informativa.

Il ministro della salute, Beatrice LORENZIN, risponde alle domande.

La PRESIDENTE, ringraziata l'audita per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

La PRESIDENTE comunica che è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti della Commissione Albo degli odontoiatri, della Federazione sindacale italiana osteopati (FE.SI.OS.), dell'Associazione italiana podologi, di Federottica e del Registro osteopati italiani (ROI), relativamente all'audizione informale svoltasi il 12 giugno, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1324 e connessi.

Inoltre, nella stessa giornata del 12 giugno, nell'ambito dell'audizione informale svoltasi in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata consegnata documentazione da parte di rappresentanti dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 17 giugno 2014

**Plenaria****81<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1518) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (PD) illustra i contenuti del decreto-legge in titolo, facendo presente che l'articolo 1 autorizza il Presidente della regione Emilia Romagna ad operare, in qualità di Commissario delegato ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, per l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica dei Comuni indicati all'articolo 1. L'articolo 2 reca disposizioni volte ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.

Deposita agli atti della Commissione un'approfondita relazione illustrativa ed auspica la tempestiva conversione del decreto-legge n. 74 del 2014, al fine di dare una rapida risposta ai bisogni delle popolazioni emiliane duramente colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali del gennaio 2014.



Il presidente MARINELLO propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 11 di giovedì 19 giugno 2014.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 17 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 20,10.*

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione odierna, ha convenuto sull'opportunità di svolgere una missione a Torino il 26 e 27 giugno 2014, invita i colleghi interessati a far pervenire le proprie adesioni, per il tramite dei rispettivi Capigruppo, entro il termine di giovedì 19 giugno alle ore 18.

**Esame e votazione della proposta di relazione sul semestre europeo**

(Seguito dell'esame e approvazione)

Rosy BINDI, *presidente*, constatata la presenza del numero legale, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, indice la votazione per alzata di mano sulla relazione in titolo.

(Segue la votazione)

La Commissione approva all'unanimità la relazione sul semestre europeo.

Rosy BINDI, *presidente*, rivolge parole di ringraziamento nei confronti dei membri della Commissione, della segreteria della Commissione e dei collaboratori. Avverte, infine, che la Presidenza si intende autoriz-

zata al coordinamento del testo e che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa alle Presidenze delle Camere.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,35.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Martedì 17 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*

Laura RAVETTO

*indi del Vice Presidente*

Giorgio BRANDOLIN

*indi della Presidente*

Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 12,45.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza**

**Audizione del dottor Alessandro Menichelli, Consigliere per la Giustizia e gli Affari Interni nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea e membro supplente del Consiglio di amministrazione di Frontex**

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi il tema oggetto dell'audizione.

Alessandro MENICHELLI, *consigliere per la Giustizia e gli Affari Interni nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Federico FAUTTILLI (*SCpI*), e Giorgio BRANDOLIN, *presi-*

dente, i senatori Carlo PEGORER (PD) e Paolo ARRIGONI (LN-Aut) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Alessandro MENICHELLI risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 14,05.*





